



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 31/03/2021

OGGETTO:	ESAME NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI".
-----------------	---

L'anno **2021**, addì **trentuno**, del mese di **Marzo**, alle ore **19:30**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

È presente in videoconferenza l'assessore esterno signora Torri Monica.

La presenza è stata accertata dal Segretario Comunale, previa verifica della compresenza in videoconferenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	ESAME NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI”.
-----------------	---

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Poli Federica)

Consiglieri presenti: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto “**ESAME NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI”**”;

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Torri Monica**, che premette le motivazioni che hanno portato alla proposta di un Regolamento separato dal precedente. Attraverso la presentazione di slides, presenta all'assemblea le tariffe e la determinazione del canone.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Medaglia Elena, che ritiene che il regolamento accolga le richieste della normativa e fa dichiarazione di voto di astensione.

Consigliere Morandi Barbara, che ringrazia l'Assessore Torri per l'illustrazione del regolamento e del sistema tariffario. Fa dichiarazione di voto favorevole, anche in considerazione del mantenimento del gettito invariato.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 5 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito: voti favorevoli: n. 9, contrari: n. //, astenuti: n. 3 (Consiglieri Medaglia Elena, Zubani Sabrina, Rizzinelli Elisa), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:

- Parere di regolarità tecnica
- Parere di regolarità contabile
- All. "A": Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
- All. "B": Tariffe in vigore dal 01/01/2021.

La seduta termina alle ore 21,25.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2016, il vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020 il vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati;

Visto l'articolo 1 comma 837 della Legge n. 160/2019, con il quale è stato istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamate le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 838 a 845, della Legge n. 160/2019;

Dato atto che il suddetto canone sostituisce la previgente entrata inerente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti previsti dai commi 639, 667 e 668, articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato che sono altresì stabilite dal Legislatore le tariffe standard di base da corrispondere per le occupazioni, sia annuali che giornaliere, che, per il nostro Comune ricompreso nella fascia fino a 10.000 abitanti, sono pari, rispettivamente a 30,00 euro/mq e a 0,60 euro/mq;

Considerato che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e i relativi coefficienti tariffari per la quantificazione del canone, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato "A";

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Dato atto che la proposta di regolamento di cui trattasi è stata esaminata dall'apposita commissione in data 23/03/2021;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento di cui trattasi con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 31/03/2021 19:30:00.
documento firmato digitalmente da DIEGO BERTUSSI, MARCELLO BARTOLINI, Marcheno, 20/05/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 con il quale è stato disposto che per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2021

Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;

Ravvisata la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il regolamento di cui trattasi è stato esaminato nell'apposita commissione in data 23/03/2021;

Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione, procedere all'approvazione delle tariffe da applicare per l'occupazione di spazi destinati a mercati, contestualmente al regolamento e nella misura indicata nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato "B";

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 reso con verbale prot. n. 2560 del 31/03/2021;

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile dell'area Economico - finanziaria, Gabriella Quistini, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni);

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal responsabile dell'area Economico - finanziaria, Gabriella Quistini, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1 del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni);

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. di approvare l'istituzione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati" di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento, costituente allegato A) della presente deliberazione;

3. di approvare altresì l'istituzione delle tariffe per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ai sensi della Legge 160/2019, come articolate nell'allegato B) del presente deliberato;
4. di dare atto che le successive determinazioni del Canone saranno di competenza della Giunta Comunale;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, nonché le relative tariffe, decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 e che, pertanto, dalla data dell'entrata in vigore del suddetto regolamento non è più applicabile il regolamento in materia di TOSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08/06/1994 e s.m.i. e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il regolamento che disciplina la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2020;
6. di dare atto che per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti";
8. di trasmettere copia del presente Regolamento per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 31/03/2021 19:30:00.
documento firmato digitalmente da DIEGO BERTUSSI, MARCELLO BARTOLINI, Marcheno, 20/05/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

SERVIZI FINANZIARI

Oggetto : **ESAME NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI”.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime **parere favorevole.**

Sintesi parere: **parere favorevole.**

25/03/2021

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

Oggetto: **ESAME NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI".**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole**

25/03/2021

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 31/03/2021

OGGETTO:	ESAME NUOVO “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI”.
----------	--

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 21/04/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 21/04/2021

il Responsabile del Servizio
ANTONELLA FERRARI / InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 31/03/2021 19:30:00.
documento firmato digitalmente da ANTONELLA FERRARI. Marcheno, 20/05/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 31/03/2021

OGGETTO:	ESAME NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI".
----------	--

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, 17/05/2021

il Segretario Comunale
BARTOLINI MARCELLO / InfoCamere
S.C.p.A.



Comune di Marcheno

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

(art. 1 comma 837 Legge n. 160/2019)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e disposizioni generali.....	3
Articolo 2 - Definizioni oggettive	3
Articolo 3 - Classificazione di Comune e suddivisione territoriale	4
Articolo 4 - Presupposto del canone	5
Articolo 5 - Soggetti passivi	5
Articolo 6 - Il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni	5
Articolo 7 - Le tariffe e la determinazione del canone.....	5
Articolo 8 - Riduzioni e maggiorazioni.....	6
Articolo 9 - Esenzioni dal canone	6
Articolo 10- Versamento del canone	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12- Modalità di dichiarazione.....	8
Articolo 13- Trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 14- Riscossione coattiva.....	8
Articolo 15- Funzionario responsabile	8
Articolo 16- Sanzioni e penalità	8
Articolo 17- Contenzioso.....	9
Articolo 18- Norme finali	9
Articolo 19- Entrata in vigore.....	9

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e disposizioni generali

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 7, punto 4, lettere a) e c) del presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 5) L'applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
- 6) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
- 7) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
- 8) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
- 9) Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
- 10) La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
- 11) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

ART. 2 - Definizioni oggettive

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
 - a) per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio;
 - b) si definisce occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di commercio qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per

l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, o nei casi di mercati annuali, periodici, stagionali, fiere, posteggi isolati e commercio itinerante anche le altre zone del territorio che comportano l'esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso;

c) si definisce occupazione abusiva quella:

- realizzata senza la concessione comunale o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
- eccedente lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- che si protrae oltre in termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;
- attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- realizzata da operatori che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento;
- effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

2) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, ovvero realizzate in strutture attrezzate possono essere:

- a) su posteggi individuati nel Regolamento dei mercati e delle fiere, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- b) su posteggi individuati nel Regolamento dei mercati e delle fiere, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
- c) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
- d) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza non superiore all'anno;
- e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 228/2001e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.

ART. 3 - Classificazione del Comune e suddivisione territoriale

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerandola popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 4187abitanti.

2) Ai fini della determinazione del canone per i posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dei mercati periodici tematici, stagionali e fiere, le aree adibite a tali scopi sono state classificate con un' unica categoria.

ART. 4 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 5 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
- 2) Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
- 3) Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

ART.6 - Il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni

- 1) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei mercati e delle fiere approvato dal Comune.
- 2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo TOSAP e alla TARI per l'attività o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

ART. 7 - Le tariffe e la determinazione del canone

- 1) Le tariffe base, stabilite dall'art. 1 commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, sono previste secondo la classe demografica dell'Ente, come individuata dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 2) La valutazione del maggiore o minore importo dovuto, rispetto a quello calcolato con le tariffe standard, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni e riduzioni percentuali che tengono conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale.
- 3) Eventuali modifiche ai coefficienti saranno approvate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora non modificati entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono confermati di anno in anno.
- 4) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare; le frazioni superiori all'anno sono computate per intero;
 - c) oraria: la tariffa base giornaliera, nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore, è applicata considerando le ore effettive di occupazione. La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.

- 5) Nei casi di particolare interesse, per la promozione turistica o per le attività economiche del Comune, potrà essere stabilito, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione al contributo di partecipazione richiesto dal soggetto attuatore ai singoli operatori previsto in sede di istituzione della manifestazione e agli oneri per la manutenzione e il ripristino dell'area eventualmente sostenuti dal Comune.
- 6) Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
- 7) Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 8) Per la determinazione dei coefficienti di cui al punto 4 lettere a) e c) si tiene conto anche dell'importo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 9) Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
- 10) Il canone delle occupazioni, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5 del presente articolo, è così calcolato:
 - a) per quelle di durata giornaliera è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata espressa in giorni, la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa di riferimento di cui al punto 1 del presente articolo, il coefficiente della rispettiva tipologia di vendita di cui all'Allegato A;
 - b) per quelle di durata pari o superiore all'anno, ad eccezione di quanto previsto dal punto 6 del presente articolo, è determinato dal prodotto ottenuto moltiplicando la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa di riferimento di cui al punto 1 del presente articolo, il coefficiente della rispettiva tipologia di vendita di cui all'Allegato A;
 - c) per le occupazioni orarie è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando, la durata corrispondente alle effettive ore di utilizzo fino a un massimo di 9, la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa oraria di riferimento di cui al punto 4 lettera c) del presente articolo, il coefficiente della rispettiva tipologia di vendita di cui all'Allegato A;
 - d) il canone di cui alle lettere a), b) e c) è ulteriormente maggiorato o ridotto sulla base delle riduzioni o maggiorazioni percentuali secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 8 - Riduzioni e maggiorazioni

- 1) Ai sensi di quanto previsto dal comma 843, art. 1, L. 160/2019, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 % sul canone complessivamente determinato.
- 2) Con deliberazione della Giunta Comunale, può altresì essere prevista una riduzione del canone per i posteggi individuati in aree oggetto di lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

ART. 9 - Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature

- diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- c) le occupazioni effettuate da ONLUS, associazioni locali, per la promozione del territorio, o per la vendita di prodotti senza fini di lucro.

ART. 10 - Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato:
 - a) per richieste di rilascio della concessione per occupazioni di durata inferiore all'anno, contestualmente al rilascio della concessione; qualora il concessionario richieda il pagamento rateale si applicano le disposizioni previste dal Regolamento delle entrate;
 - b) nei casi in cui la richiesta riguardi una concessione per occupazione di durata pari o superiore all'anno, l'importo dovuto per il primo anno, contestualmente al rilascio della concessione e per le successive annualità, in base alle tariffe stabilite per l'anno a cui si riferisce l'obbligazione, entro il 30 aprile.
- 2) In caso di sub ingresso nel posteggio di mercato, il canone annuale è dovuto dal subentrante nel caso il sub ingresso si verifichi prima della scadenza di pagamento, e dal cedente nel caso il sub ingresso si verifichi dopo la scadenza.
- 3) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82 del 2005) e le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 4) Il pagamento si effettua mediante versamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Il Consiglio Comunale con propria deliberazione può sospendere e differire i termini per i versamenti per situazioni particolari. Per giustificati motivi d'urgenza, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può sospendere e differire i termini per i versamenti per situazioni particolari. Tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.

ART. 11 - Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 4) Le istanze di rimborso saranno evase emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza. In caso l'istanza presentata risulti incompleta, il termine da cui decorrono i 180 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

ART. 12 - Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ART. 14 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
- 2) Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dal comune o dal concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
- 3) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 4) In caso di omesso o parziale versamento del canone, si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento, gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ART. 15 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, tale funzionario verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al punto 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal Regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 16 - Sanzioni e penalità

- 1) Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali;
- 2) Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3) Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
- 4) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

- 5) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

ART. 17 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 18 - Norme finali

- 1) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 19 - Entrata in vigore

- 1) Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

TARIFFA BASE, COEFFICIENTI E RIDUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 837 L. 160/2019

Tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è pari a € 30,00 per metro quadrato.

Tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è pari a € 0,60 per metro quadrato.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.

COEFFICIENTE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PER AREA MERCATALE

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
a) Generali alimentari tipo ortofrutta	1,51
b) Generi alimentari diversi da ortofrutta	1,14
c) Generi non alimentari	1
d) Spuntisti	1,30

Allegato “B”



Comune di Marcheno

Provincia di Brescia

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1 comma 837)

TARIFFE
in vigore dal 1 gennaio 2021

